SECONDA EDIZIONE

Spedizione in abbonamento postale | **Anno 91° — Numero 299**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 30 dicembre 1950 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l' abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 6 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 141

MEDAGLIA D'ORO

BATA' Mario di Alfonso da Roma, classe 1917, tenente del genio, partigiano combattente (*alla memoria*). — Organizzatore del movimento clandestino nella zona di Macerata, si esponeva ai più gravi rischi per il potenziamento delle bande armate partigiane da lui formate con sicura fede patriottica. Arrestato su delazione e condannato a morte, chiedeva che gli fosse concesso di indossare l'uniforme e che la sua salma fosse sepolta avvolta nel tricolore, affrontando quindi, con serena fierezza, il plotone di esecuzione. Riceveva in pieno petto il piombo fratricida che troncava nelle sue labbra la suprema invocazione alla Patria. Fulgido esempio di elette virtù, che ha legato il suo nome alla storia della redenzione d'Italia. — Sforzacosta di Macerata, 20 dicembre 1943.

(5411)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1950, n. **1023.**

Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad usi di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1950, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

Art. 2.

Ai lavoratori indicati nell'art. 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1950, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso art. 1 per quanti sono i mesi intieri di servizio prestati nell'anno.

Art. 3.

La concessione della gratifica di cui al predetto art. 1 è a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli:* SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950.

Classificazione della strada denominata « Montebuono e Tarano » dei comuni di Montebuono e Tarano fra le provinciali di Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del 6 novembre 1948, n. 554, con la quale la Deputazione provinciale di Rieti, in accoglimento dei voti dei comuni di Montebuono e Tarano, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Montebuono Tarano »;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 5 settembre 1950;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Montebuono Tarano » dei comuni di Montebuono e Tarano, della lunghezza di km. 8 circa, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Rieti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1950
Registro Lavori pubblici n. 25, foglio n. 116.

(5465)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950.

Classificazione della strada denominata « Santa Maria » del comune di San Lorenzo Maggiore fra le provinciali di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del 18 ottobre 1948, n. 1282, con la quale la Deputazione provinciale di Benevento, in accoglimento dei voti del comune di San Lorenzo Maggiore, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata di « Santa Maria »;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 5 settembre 1950;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata di « Santa Maria » del comune di San Lorenzo Maggiore, della lunghezza di km. 6 circa, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Benevento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1950
Registro Lavori pubblici n. 25, *foglio n.* 117.

(5466)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1950.
Sostituzione di un membro del Consiglio provvisorio di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale, in rappresentanza del C.O.N.I.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, relativo al passaggio del Tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1947 (registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1947, registro n. 13, foglio n. 438), col quale venne costituito un Consiglio provvisorio di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Vista la lettera del Comitato Olimpico Nazionale in data 19 settembre 1950, con la quale viene prospettata l'opportunità che, in sostituzione del dott. Marcello Garroni, sia nominato il rag. Livio Tedeschi quale membro rappresentante del C.O.N.I. nel predetto Consiglio provvisorio di amministrazione;

Decreta:

Il dott. Marcello Garroni è sostituito dal rag. Livio Tedeschi quale membro rappresentante del C.O.N.I. nel Consiglio provvisorio di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale, di cui al decreto Ministeriale 30 marzo 1947 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1950
Registro n. 44, *foglio n.* 393

(5384)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella 3ª categoria delle opere idrauliche del fiume Po, tra il ponte di Faule e il ponte della provinciale Carignano Villastellone, in destra, e la Cascina Belvedere, in sinistra.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1950, n. 1396, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1950, al registro n. 20, foglio n. 69, sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Po: in sponda destra fra il ponte di Faule situato nei comuni di Villafranca Piemonte e Faule ed il ponte sulla strada provinciale Carignano Villastellone, e in sponda sinistra fra lo stesso ponte di Faule e la Cascina Belvedere in comune di La Loggia, nelle provincie di Torino e di Cuneo ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000 in data 30 giugno 1948, firmata dall'ing. capo del Genio civile di Torino che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, fa parte integrante del detto decreto.

(5544)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

18ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. - Aggiornamenti: aumento capacità recipienti categoria «A» e saldature recipienti categoria « B ».

CIRCOLARE N. 270 1950

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Ritenuto che per la costruzione di recipienti di capacità non maggiore di 50 litri lo spessore delle lamiere sia tale che la saldatura possa essere effettuata solo dall'esterno e senza ripresa interna, con garanzia di sicurezza;

Constatata la necessità di chiarire quanto prescrive la 18ª serie di norme integrative circa la ripresa a rovescio delle saldature dei fondi dei recipienti di capacità maggiore di 50 litri e di consentirne in qualsiasi momento un'agevole visita interna;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Dispongo quanto segue:

1) la massima capacità ammessa per i recipienti della categoria *A* è portata da trenta a cinquanta litri e pertanto a tale limite sono estese le norme di collaudo relative, previste dalla 18ª serie di norme integrative;

2) nei recipienti della categoria *B*, allo scopo di permettere che tutte le saldature dei fondi al corpo cilindrico possa essere effettuata con le modalità prescritte al punto 6º) della 18ª serie di norme integrative, al centro dell'ultimo fondo dovrà essere praticata un'apertura circolare, attorno alla quale dovrà essere saldata una flangia; a questa sarà poi bullonata una piastra che completi la chiusura.

In relazione a quanto precede, gli enti interessati sono pregati di apportare alla ripetuta serie di norme integrative le seguenti correzioni:

a) alla riga 7ª del capo X, nonchè ai titoli della categoria *A* e della categoria *B*: sostituire 30 con 50;

b) al punto 6) della categoria *B*, aggiungere in fondo: « Ad uno dei fondi dovrà essere praticata un'apertura circolare che, dopo la ripresa a rovescio della saldatura, sarà chiusa mediante una piastra bullonata ad una flangia saldata attorno ad essa ».

Roma, addì 7 dicembre 1950

p. il Ministro: PERRONE

(5494)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il conio di insegne metalliche e brevetti di diplomi per ricompense al valor aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Considerato che i conii delle insegne metalliche per le ricompense al valore aeronautico e quelli dell'insegna metallica della medaglia di lunga navigazione aerea nonchè i brevetti di ricompense al valore aeronautico, della medaglia militare di lunga navigazione aerea e quelli di concessione di encomio solenne, non rispondono al significato per cui vengono conferiti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per la composizione dei seguenti bozzetti:

a) un bozzetto da servire per il conio dell'insegna metallica per le ricompense al valore aeronautico;

b) un bozzetto da servire per il conio dell'insegna metallica della medaglia militare di lunga navigazione aerea;

c) un bozzetto del brevetto di ricompensa al valore aeronautico;

d) un bozzetto del brevetto della medaglia di lunga navigazione aerea;

e) un bozzetto di brevetto per concessione di encomio solenne.

Art. 2.

I bozzetti dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) i bozzetti per il conio delle insegne metalliche dovranno avere un diametro di cm. 15 e dovranno essere realizzati in gesso, separatamente nel verso e nel recto;

b) i bozzetti della medaglia militare di lunga navigazione aerea dovranno contenere sul recto la seguente leggenda: « Lunga navigazione aerea » e contemplare uno spazio per l'incisione del grado, cognome e nome del decorato;

c) i bozzetti della medaglia al valore aeronautico dovranno contenere sul verso la seguente leggenda: « Al valore aeronautico » e sul recto dovrà essere contemplato uno spazio per l'incisione del grado, cognome e nome del decorato;

d) i bozzetti relativi al brevetto di lunga navigazione aerea dovranno essere realizzati con un minimo di due colori ed un massimo di quattro e contenere la seguente leggenda:

in alto: « Ministero difesa-Aeronautica »;

al centro: « Diploma di medaglia militare di lunga navigazione aerea I grado » (oppure II, oppure III grado).

Dovrà inoltre essere contemplato uno spazio capace di contenere gli estremi del decreto di concessione;

e) i bozzetti relativi al brevetto di ricompensa al valore aeronautico dovranno essere realizzati con un minimo di due colori ed un massimo di quattro e contenere la seguente leggenda:

in alto: « Ministero difesa-Aeronautica »;

al centro: « Medaglia al valore aeronautico - oro » (oppure argento oppure bronzo).

Dovrà inoltre essere contemplato uno spazio capace di contenere la motivazione inerente alla concessione stessa;

f) i bozzetti relativi al brevetto di encomio solenne dovranno essere realizzati con un minimo di due colori ed un massimo di quattro e contenere la seguente leggenda:

in alto: « Ministero difesa-Aeronautica »;

al centro: « Encomio solenne ».

Dovrà inoltre essere contemplato uno spazio capace di contenere la motivazione inerente alla concessione stessa.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani.

Il possesso della cittadinanza dovrà essere dimostrato mediante un certificato in carta legale rilasciato dalle competenti autorità Comunali.

Art. 4.

I bozzetti dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Divisione 3ª Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di presentazione può essere dimostrata dalla data del timbro postale.

Art. 5.

Ai vincitori del concorso saranno assegnati i seguenti premi in denaro:

L. 150.000, per il bozzetto di conio dell'insegna metallica delle ricompense al valore aeronautico;

L. 150.000, per il bozzetto di conio dell'insegna metallica della medaglia militare di lunga navigazione aerea;

L. 100.000, per il bozzetto di brevetto di ricompensa al valore aeronautico;

L. 100.000, per il bozzetto di brevetto della medaglia militare di lunga navigazione aerea;

L. 70.000, per il bozzetto di brevetto di concessione di encomio solenne.

Art. 6.

L'assegnazione dei premi avverrà su decisione insindacabile di una Commissione nominata dal Ministero della difesa.

Art. 7.

La Commissione non procederà all'assegnazione dei premi qualora nessuno dei bozzetti presentati soddisfi pienamente ed avrà facoltà di proporre modifiche ai bozzetti prescelti, senza diritto per gli autori ad ulteriori compensi.

Art. 8.

I bozzetti premiati resteranno di proprietà del Ministero della difesa-Aeronautica, che si riserva qualsiasi uso e diritto, mentre gli altri resteranno a disposizione degli autori presso il Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Roma, per un periodo di tempo di giorni trenta dalla data di proclamazione dei vincitori, che verrà comunicata per lettera a tutti i concorrenti e divulgata a mezzo della stampa nazionale.

Trascorso tale periodo senza che gli autori abbiano provveduto al loro ritiro, i brevetti non prescelti saranno distrutti a cura del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 9.

Gli autori dei bozzetti prescelti si intendono impegnati ad apportare le eventuali modifiche suggerite dal Ministero della difesa-Aeronautica entro un termine di tempo che verrà stabilito dal Ministero stesso.

Art. 10.

Con la partecipazione al concorso è implicita la accettazione delle condizioni stabilite dal presente bando.

Roma, addì 18 dicembre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

(5523)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.